

Elementi identificativi dell'intervento	
SETTORE PRIORITARIO/AREA TEMATICA	
INTERVENTO STRATEGICO	
Tipologia Strumento	(Attuazione Diretta, APQ)
Codice Strumento	(codice strumento come indicato su SGP 2 - GESPRO)
Data stipula amministrativa	(compilare nel caso di sottoscrizione APQ)
TITOLO DELL'INTERVENTO (estremi dell'avviso)	
COSTO COMPLESSIVO	

Attività di controllo		SI	NO	Note
1	L'intervento costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di quanto previsto all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("in quanto si rivolge ad attività economica che incide sugli scambi tra Stati membri")			
2	L'intervento è un intervento da attuare in "de minimis": non costituisce quindi un aiuto di Stato, ai sensi di quanto previsto all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato UE			
Nel caso di "non aiuto di Stato"				
3	L'intervento è stato giudicato dall'Amministrazione un "non aiuto di Stato", ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato. L'Amministrazione ritiene non necessario l'avvio della procedura di notifica di cui all'art. 108, par. 3 del Trattato.			
4	L'intervento è stato giudicato dall'Amministrazione un "non aiuto di Stato", ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato. L'Amministrazione ritiene comunque di procedere all'avvio della procedura di notifica dello stesso, come "non aiuto". (*)			
Nel caso di "non aiuto di Stato" per il quale l'Amministrazione ritiene comunque di attivare la procedura di notifica				
5	L'intervento è stato notificato in data __/__/__			
6	Il processo di notifica si è completato con l'adozione di una decisione in data __/__/__			
Nel caso di "non aiuto di Stato" per il quale l'Amministrazione ha ritenuto di attivare comunque la procedura di notifica				
7	La Commissione ha adottato una decisione finale di "non aiuto": "La misura notificata non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE".			
8	La Commissione ha verificato la presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato ed ha adottato una decisione finale positiva. "La misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE. L'aiuto è stato dichiarato compatibile con il mercato comune". All'aiuto può essere data esecuzione			
9	La Commissione ha adottato una decisione finale negativa. "La misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE. L'aiuto è stato dichiarato incompatibile con il mercato comune". All'aiuto non può essere data esecuzione			
Nel caso di aiuto di Stato				
10	L'intervento è stato giudicato dall'Amministrazione un "aiuto di Stato" ed è stato identificato come rientrante in una delle deroghe di cui all'art. 107, parr. 2 o 3 del Trattato. L'intervento deve essere quindi sottoposto ad una notifica "ex-ante" (La Commissione dovrà essere informata di qualsiasi progetto diretto ad istituire o modificare l'aiuto)			
11	L'intervento è stato giudicato dall'Amministrazione un "aiuto di Stato" ma è già stato notificato ed autorizzato dalla Commissione con Decisione del __/__/__. L'Amministrazione intende quindi utilizzare uno strumento di aiuto già dichiarato compatibile con il mercato. L'intervento quindi non deve essere nuovamente sottoposto a notifica (La Commissione dovrà essere informata di qualsiasi progetto diretto a modificare l'aiuto già autorizzato)			

Elementi identificativi dell'intervento				
12	L'intervento è stato giudicato dall'Amministrazione un "aiuto di Stato", ma non deve necessariamente essere sottoposto a notifica alla Commissione, in quanto si tratta di una categoria di aiuto "esentabile", ai sensi del Reg. generale di esenzione per categoria, il Reg. CE n. 651/2014 (e successive modifiche e integrazioni). (Dovranno essere integralmente rispettate le norme regolamentari applicabili)			
Nel caso di "aiuto di Stato" identificato come rientrante in una delle deroghe di cui all'art. 107, par. 2 o 3 del Trattato				
13	L'intervento è stato notificato in data __/__/__			
14	La notifica è tuttora in corso (alla data del __/__/__)			
Nel caso di "aiuto di Stato" identificato come rientrante in una delle deroghe di cui all'art. 107, par. 2 o 3 del Trattato con notifica tuttora in corso				
15	La Commissione ha adottato una decisione finale positiva. "La misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE. L'aiuto è stato dichiarato compatibile con il mercato comune". All'aiuto può essere data esecuzione			
16	La Commissione ha adottato una decisione finale negativa. "La misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE. L'aiuto è stato dichiarato incompatibile con il mercato comune". All'aiuto non può essere data esecuzione			
Nel caso di aiuto di Stato "esentabile" ai sensi del Reg. CE n. 651/2014 (e successive modifiche e integrazioni):				
17	L'Amministrazione ha valutato la presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato, ed ha ritenuto di poter non procedere alla notifica di cui all'art. 108, par. 3 TFUE, applicando le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 651/2014. La categoria di aiuto esentabile in base al suddetto Regolamento, nella quale far ricadere l'aiuto è la seguente:			
	- Aiuti a finalità regionale			Indicare l'articolo di riferimento e la definizione di dettaglio (Reg. CE n. 651/2014, Capo III, Sezione 2, artt. 17 - 20)
	- Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti			Indicare l'articolo di riferimento e la definizione di dettaglio (Reg. CE n. 651/2014, Capo III, Sezione 3, artt. 21- 24)
	- Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione			Indicare l'articolo di riferimento e la definizione di dettaglio (Reg. CE n. 651/2014, Capo III, Sezione 4, artt. 25 - 30)
	- Aiuti alla formazione			
	- Aiuti in favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità			Indicare l'articolo di riferimento e la definizione di dettaglio (Reg. CE n. 651/2014, Capo III, Sezione 6, artt. 32 - 35)
	- Aiuti per la tutela dell'ambiente			Indicare l'articolo di riferimento e la definizione di dettaglio (Reg. CE n. 651/2014, Capo III, Sezione 7, artt. 36 - 49)
	- Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali			
	- Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote			
	- Aiuti per le infrastrutture a banda larga			
	- Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio			Indicare l'articolo di riferimento e la definizione di dettaglio (Reg. CE n. 651/2014, Capo III, Sezione 11, artt. 53 - 54)
	- Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali			
	- Aiuti per le infrastrutture locali			
Nel caso di intervento "de minimis"				
18	L'avviso che istituisce o regola il regime di aiuto "de minimis", assicura che qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito del regime, rispetti tutte le condizioni di cui al Regolamento della CE n. 1407/2013 (in modo che possa essere considerato come aiuto che non corrisponde a tutti i criteri dell'art. 107 TFUE) e non sia pertanto soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, TFUE			

(*): Questo ai fini della c.d. "certezza giuridica": la Commissione è l'unica Autorità competente ad accertare la presenza o meno di un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, par. 1 TFUE

DATA COMPILAZIONE

FIRMA RUA

Riferimento normativo	Contenuto applicabile	Link al documento
TFUE, art. 107 (ex articolo 87 del TCE)	Deroghe per aiuti compatibili con il mercato interno (comma 2) o che possono essere compatibili con il mercato interno (comma 3)	http://www.dps.mef.gov.it/cd%20aiuti%20di%20stato/Vol%202%20trattato/00%20TRATTATO_107.pdf
TFUE, art. 108 (ex articolo 88 del TCE)	Poteri della Commissione in merito agli aiuti di stato non compatibili con il mercato interno. Obbligo di comunicazione alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.	http://www.dps.mef.gov.it/cd%20aiuti%20di%20stato/Vol%202%20trattato/00%20TRATTATO_108.pdf
Regolamento della CE n. 651/2014 " <i>che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato</i> "	Disposizioni comuni a tutti gli aiuti compatibili con il mercato interno (Capo I). Controllo degli aiuti compatibili con il mercato interno (Capo II). Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (Capo III).	http://www.tecnostuttura.it/cms/file/DOCUMENTI/2336/reg-651_2014.pdf
Regolamento della CE n. 1407/2013 " <i>relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»</i> "	Campo di applicazione (art. 1). Definizioni (art. 2) e caratteristiche dell'aiuto "de minimis" (art. 3). Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (art. 4). Cumulo (art. 5). Controllo (art. 6). Tempistiche transitorie (art. 7).	http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf